

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1858

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANCREDI, AIARDI, ARTESE, CRESCENZI, NENNA D'ANTONIO**

*Presentata l'11 novembre 1987*

**Affidamento in concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade « Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Adriatico » e « Torano-Pescara »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge si prefigge il triplice scopo di provvedere alla regolamentazione della concessione d'esercizio dell'itinerario autostradale romano-abruzzese, di affidare in concessione il completamento delle autostrade A-24 ed A-25 consistente in:

a) tronchetto di penetrazione urbana di Roma « Portonaccio-Tangenziale est » già appaltato ed in corso di costruzione;

b) completamento della seconda via di corsa della tratta « Uscita Nord Traforo del Gran Sasso-Teramo » in parte già appaltato ed in corso di costruzione;

c) realizzazione del tronco « Teramo-Alba Adriatica »;

d) completamento della costruzione del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso di cui la prima fase è già stata realizzata;

ed infine di dare definitivo assetto al personale dipendente dalla Società

S.A.R.A. nonché al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

Al fine di meglio precisare gli scopi di cui sopra occorre preliminarmente procedere ad un breve cenno storico sulla materia.

Con il decreto-legge citato, venne dichiarata la decadenza della S.A.R.A. dalla concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade A-24 ed A-25 e venne, altresì, disposto il subingresso dell'A.N.A.S. nella posizione della concessionaria, limitatamente alle obbligazioni contratte per la esecuzione e la gestione dell'opera.

L'A.N.A.S. venne, inoltre, autorizzata ad ultimare e completare alcune opere oggetto della concessione, nei limiti e con le modalità previste dal citato provvedimento.

Il decreto-legge n. 19 del 1977, fra l'altro, all'articolo 8 stabilì che i legali rappresentanti della Società S.A.R.A. assumessero la funzione di custodi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fossero tenuti, rendendone conto al direttore generale dell'A.N.A.S., a compiere atti di ordinaria amministrazione necessari per l'esercizio delle autostrade già in concessione.

Sulla base di tale norma ed in attesa di una definitiva regolamentazione della questione, il temporaneo esercizio delle infrastrutture è stato assicurato fino ad oggi per mezzo di precise direttive impartite dall'A.N.A.S., dalla Società S.A.R.A con il personale dipendente dalla società stessa ed addetto al settore esercizio. Si rammenta altresì che con il citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, il direttore generale dell'A.N.A.S. fu inoltre autorizzato (articolo 6) ad assumere — con contratto a termine di un anno, rinnovabile per un periodo di uguale durata — il personale già in servizio nel settore delle costruzioni della società S.A.R.A.

Il primo contratto di lavoro pertanto fu stipulato in data 1° dicembre 1977, con scadenza 30 novembre 1978, e fu rinnovato per un anno dal 1° dicembre 1978 al 30 novembre 1979. Dopo tale data, permanendo la necessità di avvalersi del personale medesimo non soltanto per i compiti affidati dalla citata legge di conversione n. 106 del 1977, ma anche per gli ulteriori adempimenti, attribuiti dall'intervenuto decreto-legge 23 dicembre 1978 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, si rese necessario un ulteriore rinnovo dei contratti di lavoro in questione e ciò venne autorizzato dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32, il quale dispose (articolo 3) che detti contratti potessero essere rinnovati, secondo le modalità di cui al sesto comma dell'articolo 6 *ex* legge n. 106 del 1977 e cioè con scadenze annuali, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Successivamente alla regolamentazione del settore autostradale si è provveduto

con la legge 12 agosto 1982, n. 531, che, per quanto attiene alle autostrade romane ed abruzzesi, ha disposto che l'A.N.A.S. debba realizzare con priorità il completamento dell'itinerario autostradale « Roma-L'Aquila-Teramo », per un importo di lire 100 miliardi. Ha altresì previsto di utilizzare, fino alla completa ultimazione dei lavori autostradali, il personale assunto dall'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 19 del 1977, rinviando la sistemazione definitiva del predetto personale al momento dell'affidamento in concessione d'esercizio delle autostrade A-24 ed A-25 (articolo 4, terzo comma).

Premesso ed ampiamente considerato quanto sopra, si è predisposta l'unità proposta di legge i cui principi ispiratori vengono qui di seguito illustrati.

Articolo 1. — Prevede l'autorizzazione della concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade A-24 ed A-25 ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico, nella misura non inferiore al 51 per cento.

Articolo 2. — Prescrive il collocamento definitivo del personale assunto dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, presso la società concessionaria o presso l'A.N.A.S.

Articoli 3-4. — Prescrivono il passaggio alla concessionaria degli stanziamenti previsti con le leggi: 12 agosto 1982, n. 531, 12 giugno 1984, n. 231, 3 ottobre 1985, n. 526, e 22 dicembre 1986, n. 910, relativi al completamento dell'itinerario autostradale « Roma-L'Aquila-Teramo » e quelli stanziati con le leggi 9 febbraio 1982, n. 32, e 12 giugno 1984, n. 231, per il completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso nonché dei mobili ed immobili compresi gli impianti inerenti alle autostrade A-24 ed A-25.

In detti articoli si prevedono inoltre i mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere di costruzione del tronco « Teramo-Alba Adriatica » per una spesa complessiva di 500 miliardi di lire.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Completamento della costruzione delle autostrade A-24 ed A-25 e loro esercizio).*

1. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) è autorizzata a realizzare le seguenti opere relative all'autostrada Roma-L'Aquila (A-24) e all'autostrada Torano-Pescara (A-25):

a) completamento del tronco di penetrazione urbana di Roma « Portonaccio-Tangenziale Est » di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni e integrazioni;

b) completamento della seconda via di corsa della tratta « Uscita Nord del traforo del Gran Sasso-Teramo » di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni e integrazioni;

c) costruzione del tronco « Teramo-Alba Adriatica » con allaccio alla autostrada Adriatica Bologna-Taranto (A-14);

d) completamento della costruzione del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 32.

L'A.N.A.S. è autorizzata ad affidare in concessione la costruzione delle opere sopra indicate, anche se iniziate ed in corso di costruzione, ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico da riservare alla sottoscrizione di enti pubblici interessati, quali A.N.A.S., regioni, province, comuni, camere di commercio, istituti di credito, enti pubblici in genere, e società del gruppo IRI-ITALSTAT, in modo tale che il capitale stesso risulti dell'ammontare di almeno 5 miliardi di lire e che la somma delle partecipazioni pubbliche non sia inferiore al 51 per cento.

3. È altresì autorizzata, alla società di cui al comma 2, la concessione dell'esercizio trentennale dell'intera rete autostradale costituita dagli itinerari Roma-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica (A-24) e Torano-Pescara (A-25) a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

4. La concessione della costruzione e dell'esercizio, di cui ai commi 2 e 3, viene accordata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

5. Tale convenzione regola:

a) Le modalità di versamento delle somme dovute dall'A.N.A.S. alla società concessionaria, a corrispettivo della costruzione in concessione, nonché le modalità di finanziamento, da parte della società concessionaria, della spesa ammortizzabile con i proventi dei pedaggi, secondo il piano finanziario di concessione;

b) il trasferimento alla società concessionaria del personale dipendente della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale assunto dall'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; il personale conserva, nei confronti della società concessionaria, i diritti acquisiti anteriormente al trasferimento;

c) il trasferimento alla società concessionaria dei contratti in corso di esecuzione relativi alla costruzione delle autostrade A-24 e A-25 e del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, stipulati dall'A.N.A.S.;

d) l'autorizzazione ad iscrivere quale immobilizzazione reversibile all'attivo del bilancio della società concessionaria l'intero investimento già effettuato dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) e successivamente

dall'A.N.A.S. per la realizzazione delle autostrade che si concedono in esercizio, e al passivo, quale posta rettificativa, sotto la voce « Fondo compensativo », un ammontare di pari importo, onde consentire la commisurazione delle quote di ammortamento tecnico da determinarsi annualmente, che saranno fiscalmente deducibili. Al termine della concessione sono devolute allo Stato le quote non utilizzate dall'ammortamento tecnico;

e) la devoluzione allo Stato dei pedaggi netti, a norma dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

6. La convenzione prevede inoltre che facciano parte del collegio sindacale della società concessionaria, un funzionario del ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'A.N.A.S. Gli accantonamenti del fondo per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, nel limite del 10 per cento degli introiti lordi di pedaggio, sono deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette.

7. Qualora debba provvedersi ad innovazioni, ammodernamenti e completamenti della rete concessa, la convenzione, che può essere modificata ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287, ed il relativo piano finanziario allegato, devono indicarli specificatamente e fissarne i termini e le modalità di realizzazione.

8. La convenzione stabilisce, infine, fermo l'obbligo di rispettare nell'affidamento degli appalti il principio di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 584, che la società concessionaria è tenuta ad aggiudicare, mediante gara, non meno del 60 per cento dei lavori a base di appalti e che l'aliquota nelle spese generali di costruzione ammesse nelle perizie di spesa non superi il 10 per cento dell'importo complessivo delle perizie medesime.

## ART. 2.

(Disposizioni concernenti il personale).

1. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto dall'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, che svolge mansioni concernenti esclusivamente il settore costruzioni autostradali, può optare, con domanda da presentarsi all'A.N.A.S., a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data predetta, rispettivamente per il collocamento alle dipendenze dell'A.N.A.S., per il collocamento alle dipendenze della Società concessionaria o per il collocamento a riposo.

2. Il personale che opti per il collocamento presso la società concessionaria, viene assunto alle dipendenze della medesima con decorrenza dalla data del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 e conserva nei confronti della società stessa i diritti acquisiti anteriormente al collocamento.

3. Il personale che opti per il collocamento alle dipendenze dell'A.N.A.S., è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un'anzianità computata a partire dalla data del primo contratto di assunzione all'A.N.A.S. Il personale stesso viene destinato negli uffici dell'A.N.A.S. con sede in Roma, L'Aquila, Pescara o, a richiesta, in altri compartimenti. Il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello percepito alla data del collocamento alle dipendenze dell'A.N.A.S., ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale differenza retributiva è corrisposta con assegno *ad personam* anch'esso pensionabile.

4. Al personale che opti per il collocamento a riposo spetta un'indennità pari all'ultima mensilità percepita per un numero di mensilità pari ai mesi ancora da

decorrere per il naturale collocamento a riposo, ma comunque non superiore a 48 mensilità, oltre a tutte le spettanze di quiescenza e previdenza previste.

5. Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, è risolto il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. I fondi stanziati per il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo (A-24) di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge 12 giugno 1984, n. 231, relativa alla liquidazione dei debiti pregressi e del contenzioso, nonché quelli stanziati per la costruzione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 32, alla legge 12 giugno 1984, n. 231, articolo 2, alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono trasferiti alla società concessionaria unitamente a tutti i beni mobili ed immobili compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori inerenti alle autostrade A-24 e A-25.

2. Per provvedersi dei mezzi finanziari occorrenti alle realizzazioni delle opere relative alla costruzione del tronco « Teramo-Alba Adriatica », l'A.N.A.S. è autorizzata alla spesa di lire 500 miliardi mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 525 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e corrispondente integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli importi di cui al comma 2 sono erogati dall'A.N.A.S. alla società concessionaria in relazione all'andamento dei lavori, a titolo di corrispettivo per la costruzione.

5. La società concessionaria è autorizzata a contrarre direttamente mutui, ai sensi del comma 2, per la parte di spesa per la costruzione delle opere che, secondo il piano finanziario approvato, e successivi aggiornamenti, risulti ammortizzabile con i proventi netti dei pedaggi.

ART. 4.

*(Esenzioni fiscali).*

1. Gli atti di cui alla presente legge, relativi ai trasferimenti ed alla concessione, sono esenti da imposte e tasse.